



# COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 3 DEL 12.04.2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DEL COMUNE DI MONTECRETO (MO).**

L'anno **duemilaventitre** addì **dodici** del mese di **aprile** alle ore **20.00** in modalità mista ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per lo svolgimento degli organi collegiali del Comune in modalità telematica, approvato con delibera di consiglio comunale nr. 11 del 27/04/2022, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1 - BONUCCHI LEANDRO	P in sede	8 - CERFOGLI ERMANNO	P in sede
2 - CAPPELLINI MONICA	P in sede	9 - BONUCCI NADIA	P in sede
3 - SCAGLIONI ELISABETTA	P in sede	10 - FRODATI MIRKO	P in video
4 - FERRARI MATTEO	A	11 - BONVICINI MARTINA	P in video
5 - SILVESTRINI ILENIA	P in video		
6 - CASTELLI JACOPO	P in sede		
7 - FIOCCHI MARCELLO	P in sede		

Totale presenti **10**

Totale assenti **1**

Assiste alla seduta il Segretario Dott. **ELENA BALESTRIERI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BONUCCHI LEANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Convocato** con le prescritte modalità, si è riunito oggi il Consiglio comunale in seduta modalità mista come previsto dall'art. 12 del regolamento per lo svolgimento degli organi collegiali del comune in modalità telematica;

**Come** previsto dall'art. 56 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, gli eventuali interventi vengono integralmente registrati su supporto magnetico e conservati a documentazione della seduta;

Il Sindaco illustra la proposta inserita all'ordine del giorno;

### Premesso

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

### Vista

- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) del 18 Gennaio 2022 n. 15/2022 RIF e l'Allegato A (Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani TQRIF);
- La Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e :
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

## Esaminato

- lo schema di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

## Richiamati

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

## Dato atto

- che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2022 (ovvero l'art.1) il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per il periodo 2023 è stato differito al

31/03/2023; Differito al 30/04/2023 con la Legge di Bilancio 2023 n. 197 del 29/12/2022.

### **Dato atto**

- che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

### **Acquisiti**

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Amministrativo-Contabile;
- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

### **Ritenuto**

- necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento della TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;

Aperta la discussione, interviene il Consigliere Mirko Frodati il quale chiede spiegazioni in merito alla retroattività dell'efficacia dell'approvando Regolamento. Il Segretario Comunale replica che l'approvazione del Regolamento entro il 30 aprile consente l'efficacia retroattiva dello stesso. Specifica inoltre che si tratta di un Regolamento che disciplina gli obblighi di servizio e ha a oggetto i rapporti con l'utente, rendendo più chiari i suoi diritti.

Per una più completa contezza della discussione si rinvia in ogni caso alla registrazione conservata agli atti.

Con 7 (sette) voti favorevoli, 0 (zero) contrari e 3 (tre) astenuti (Nadia Bonucci, Mirko Frodati, Martina Bonvicini), espressi per appello nominale

## **DELIBERA**

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento
- di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:

1. di approvare il regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n° 22 articoli e n° 1 allegato, che allegati alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
  2. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2023, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione del periodo 2023;
  3. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
  4. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla *home page*, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;
- di dichiarare il presente provvedimento, con votazione separata con on 7 (sette) voti favorevoli, 0 (zero) contrari e 3 (tre) astenuti (Nadia Bonucci, Mirko Frodati, Martina Bonvicini) immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante la necessità e urgenza di provvedere.

**COMUNE DI MONTECRETO**  
**(Provincia di Modena)**

\*\*\*\*\*

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL**  
**TRIBUTO COMUNALE**  
**SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI**  
**(TARI)**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 12/04/2023

## **INDICE**

### **TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1. Oggetto
- Art. 2. Definizioni
- Art. 3. Applicazione temporale
- Art. 4. Superficie assoggettabile e non assoggettabile
- Art. 5. Articolazione tariffaria
- Art. 6. Utenze domestiche
- Art. 7. Utenze non domestiche
- Art. 8. Tributo giornaliero

### **TITOLO 2 – ESCLUSIONI, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI**

- Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 10. Esenzioni
- Art. 11. Riduzioni
- Art. 12. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 13. Riduzioni per le utenze non domestiche
- Art. 14. Scuole statali
- Art. 15. Esenzioni: Agevolazioni sociali
- Art. 16. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

### **TITOLO 3 – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE**

- Art. 17. Dichiarazione
- Art. 18. Modalità di versamento e sollecito di pagamento
- Art. 19. Rateizzazione degli avvisi bonari
- Art. 20. Rimborsi e compensazioni
- Art. 21. Reclami e richieste scritte di informazioni e rettifiche degli importi addebitati

### **TITOLO 4 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- Art. 22. Entrata in vigore e disposizioni transitorie

#### **Allegati**

- All. A: Categorie di utenze non domestiche.

## **TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1. Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) nell'ambito del Comune di Montecreto istituito a decorrere dal 1° Gennaio 2014 e disciplinato dall'art. 1 commi 641 e 668 della Legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni .
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano: il Testo Unico delle Entrate Comunali, le Leggi ed i Regolamenti vigenti;.
3. La gestione dei rifiuti urbani, compresa l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, è regolata dalla specifica delibera alla quale si rinvia.
4. La disciplina contenuta nel presente regolamento si deve intendere automaticamente adeguata alle future modifiche normative nazionali e comunitaria.

### **Articolo 2. Definizioni**

1. Al fini dell'applicazione del tributo:
  - a) Per locale si intende una superficie chiusa sui quattro lati;
  - b) Per area si intende una superficie che non presenta i requisiti di cui alla precedente definizione.

### **Articolo 3. Applicazione temporale**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il presupposto d'imposta.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio al giorno in cui ha avuto termine l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree.

### **Articolo 4. Superficie assoggettabile e non assoggettabile**

1. Il metro quadrato costituisce l'unità di misura per determinare la superficie da assoggettare a tributo. Salvo le ipotesi in cui sia applicata quella catastale, la superficie dei locali è misurata al netto dei muri.
2. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo mq.

3. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che oggettivamente non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

4. Salvo che non risulti diversamente nel caso concreto, sono esclusi dal tributo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete.

b) unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma);

c) le unità immobiliari destinate ad uso ufficio, servizi e/o commerciale, chiuse ed effettivamente non utilizzate (anche come deposito), prive di allacci e comunque prive di utenze tecnologiche (idrico, energia elettrica e gas, telefonia, ecc.).

d) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro;

e) i locali stabilmente riservati esclusivamente a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

f) stalle, fienili, metati, carbonili o altri immobili con destinazione simile e non più utilizzati per tali scopi che non siano stati oggetto di interventi edilizi con esclusione degli interventi relativi al rifacimento della copertura, privi di utenze e non dotati di alcun servizi tecnologico (acqua; energia elettrica, gas ecc.), completamente vuoti e che non costituiscano pertinenza dell'abitazione

g) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

h) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

i) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

j) per gli impianti di distribuzione dei carburanti ed in particolare: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

k) quota parte dei locali la cui altezza non supera metri lineari 1,50;

### **Articolo 5. Articolazione tariffaria**

1. Il sistema tariffario si articola in utenze domestiche ed utenze non domestiche.
2. Le categorie tariffarie ed i relativi coefficienti tariffari sono stati determinati ai sensi del DPR 27/04/1999 n.158 e sono riportati nelle tabelle allegate sotto la lettera a) del presente regolamento.
3. Tali coefficienti tariffari possono essere aggiornati annualmente, in sede di adozione del piano tariffario.
4. I contribuenti sono assoggettati a tributo in ragione della categoria tariffaria di appartenenza.

### **Articolo 6. Utenze domestiche**

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni.
3. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone fisiche o giuridiche che non sono residenti nel territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, si assume, come numero di occupanti ai fini del calcolo, quello di 2 unità (salva la possibilità riservata al soggetto di autocertificare i componenti del nucleo familiare emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza. L'autocertificazione avrà validità dall'anno successivo alla data di presentazione).

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate/possedute da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo dei nuclei.
6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

#### **Articolo 7. Utenze non domestiche**

1. L'assegnazione di un'utenza non domestica in una delle categorie di attività (indicate nell'allegato A del presente Regolamento) viene di regola effettuata sulla base della effettiva attività svolta e in base alla classificazione delle attività economiche ATECO, adottate dall'ISTAT, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.
2. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività principale e/o prevalente. Nel caso in cui le superfici dei locali adibiti a diverse attività fossero distinguibili, si applica la tariffa della categoria corrispondente ad ogni superficie, per ogni singola attività.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici purché sia comprovata l'autonoma e distinta utilizzazione delle stesse.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

### **Articolo 8. Tributo giornaliero**

1. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 50%.
2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

## **TITOLO 2 - ESCLUSIONI, RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI**

### **Articolo 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Salvo che non risulti diversamente nel caso concreto e che non risultino accatastati unitamente a unità immobiliari catastali a destinazione ordinaria, non sono soggette a tariffa:
  - a) le superfici adibite all'allevamento di animali (stalle e simili);
  - b) le superfici agricole adibite alla produzione o conservazione di essenze vegetali quali paglia, sfalci, patate ecc, (fienili e simili);
  - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
  - d) le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi stabiliti in base alla disposizioni regolamentari vigenti.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

<b>CATEGORIE DI ATTIVITA'</b>	<b>Superf. Tass.</b>
officine per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti:	40%
elettrauto, carrozzerie:	40%
falegnamerie:	50%
officine di carpenteria metallica:	50%
lavanderie a secco e tintorie non industriali:	15%

a. Per le attività non contemplate nell'elenco di cui al precedente comma, si applica per analogia il coefficiente di riduzione della categoria, tra quelle esposte, più affine.

b. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze da escludere, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, quantitativi e soggetti autorizzati ai quali sono stati conferiti. Inoltre, nell'ambito della citata denuncia, a pena di disconoscimento dell'esclusione in questione, il contribuente deve autocertificare ai sensi di legge che i rifiuti speciali sono stati avviati allo smaltimento e trattamento in conformità alla normativa vigente.

c. Ogni anno, entro il termine di dichiarazione annuale stabilito con il presente regolamento, il contribuente deve presentare denuncia per comunicare ogni variazione intervenuta nel corso dell'anno precedente rilevante ai fini dell'esclusione prevista dal presente articolo.

## **Articolo 10. Esenzioni**

1. Sono esenti dalla tassa:

a. i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali;

- b. i locali e le aree possedute dal Comune ad eccezione di quelle concesse a qualsiasi titolo a terzi e non rientranti nella seguente lettera c.
  - c. i locali e le aree di proprietà del Comune utilizzate occasionalmente per attività ricreative da associazioni senza scopo di lucro ed aventi finalità sociali, fatta eccezione per i locali destinati sale da ballo e da gioco e all' esercizio di attività sottoposte a vigilanza di Pubblica Sicurezza;
  - d. gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ed aree ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.
  - e. I locali esclusivamente adibiti a scuola materna privata-paritaria in considerazione della rilevante finalità sociale del servizio di istruzione all'infanzia.
2. Il costo relativo alle esenzioni esposte rimangono a carico del bilancio del Comune.

### **Articolo 11. Riduzioni**

1. Lo svolgimento del servizio raccolta rifiuti limitato a periodi stagionali, comporta il pagamento della tassa annuale, commisurata al periodo nel quale il servizio è stato svolto, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
2. Il tributo e' dovuto nella misura del 30 % della parte variabile della tariffa nelle zone non servite. La zona si considera servita o non servita in ragione della distanza misurata in metri lineari fra il cassonetto ed il punto di utenza o d'insediamento interessato. La distanza entro la quale la zona si considera servita è stabilita nel vigente regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti in mancanza si assume la misura di ml 500. La distanza si calcola a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo quindi gli eventuali strade, vie e viali di accesso privati agli insediamenti.
3. Le riduzioni di cui sopra decorrono dal 1° Gennaio dell'anno successivo alla denuncia di variazione.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
5. Oltre alle riduzioni di cui ai commi precedenti, in applicazione dell'art. 67 del D.L. 507/93 potranno essere definite ulteriori riduzioni, da applicarsi sempre sulla parte variabile della tariffa, legate al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata

che di anno in anno, se variati, verranno stabiliti dall'Amministrazione Comunale con atto di Giunta.

Tali riduzioni potranno essere definite sotto forma di riduzione tariffaria della parte variabile o di erogazione di contributo più conforme ai criteri di semplificazione ed economicità.

### **Articolo 12. Riduzioni utenze domestiche**

10% Compostaggio Aerobico – L'agevolazione è concessa alle utenze **domestiche** che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici da cucina, sfalci e potature da giardino ai fini dell'utilizzo in situ del materiale prodotto, nel rispetto delle norme previste dal regolamento di igiene urbana, si applica una riduzione del 10% della parte variabile della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione attestante l'avvenuta attivazione/prosecuzione dell'attività di compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata della documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.

### **Articolo 13. Riduzioni per le utenze non domestiche**

10% Compostaggio aerobico - Alle utenze **non domestiche** di tipo agricolo e vivaistico che abbiano avviato il compostaggio per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle loro attività, nel rispetto delle norme previste dal regolamento di igiene urbana, si applica una riduzione del 10% della parte variabile della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione attestante l'avvenuta attivazione/prosecuzione dell'attività di compostaggio non domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata della documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.

30% per uso stagionale ----- L'agevolazione è concessa a favore dei locali e delle aree diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale continuativo. La predetta riduzione compete soltanto quando l'uso stagionale o ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività oppure da Segnalazione Certificata di inizio Attività (SCIA) La riduzione è applicata a condizione che il contribuente nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, alleggi copia della licenza o autorizzazione e che la stessa preveda un uso stagionale rispettivamente per non più di 4 mesi continuativi.

55% superfici esterne operative suscettibili alla produzione di rifiuti, compresi i magazzini all'aperto – L'agevolazione è concessa a favore delle superfici esterne adibite ad usi o permanentemente destinate ad attività suscettibili di produrre rifiuti e, pertanto, comprese nelle categorie di cui all'allegato "A" del presente Testo Unico.

### Riduzioni per Rifiuti urbani avviati al recupero e riciclo in modo autonomo :

- a) del 10% della tariffa variabile nel caso in cui l'avente diritto dimostri di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati diversi dal gestore, dunque non conferiti al servizio pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, i rifiuti assimilati dallo stesso prodotti nei locali oggetto di tassazione, nella misura dal 10% al 30% della produzione totale di riferimento ottenuta dal prodotto del relativo coefficiente di produttività specifico (Kd) per i mq. tassati;
- b) del 20% della tariffa variabile nel caso in cui l'avente diritto dimostri di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati diversi dal gestore, dunque non conferiti al servizio pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, i rifiuti assimilati dallo stesso prodotti nei locali oggetto di tassazione, nella misura dal 30,01% al 50% della produzione totale di riferimento ottenuta dal prodotto del relativo coefficiente di produttività specifico (Kd) per i mq. tassati;
- c) del 40% della tariffa variabile nel caso in cui l'avente diritto dimostri di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati diversi dal gestore, dunque non conferiti al servizio pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, i rifiuti assimilati dallo stesso prodotti nei locali oggetto di tassazione, nella misura oltre il 50,01 della produzione totale di riferimento ottenuta dal prodotto del relativo coefficiente di produttività specifico (Kd) per i mq. tassati.

Le riduzioni previste alla lettera a),b) e c) sono da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 Gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati allegando documentazione probatoria (copia dei formulari di identificazione dei rifiuti), nonché l'indicazione del soggetto destinatario al quale tali rifiuti sono stati conferiti.

1. Il soggetto o l'ufficio al quale è affidata la gestione ordinaria verifica l'effettività e la veridicità delle situazioni che danno diritto alle riduzioni.
2. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono tra loro alternative e non cumulabili.
3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono concesse dal gestore annualmente a conguaglio previa apposita richiesta, adeguatamente documentata, da parte dell'utente interessato.

4. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.
5. Il soggetto o l'ufficio al quale è affidata la gestione ordinaria verifica l'effettività e la veridicità delle situazioni che danno diritto alle riduzioni di cui ai commi precedenti.

#### **Articolo 14. Scuole statali**

1. La somma attribuita al Comune è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

#### **Articolo 15. Esenzioni: Agevolazioni sociali**

- 1) Sono esentati dalla tassa:
  - a.- i locali ad uso abitazione occupati direttamente da persona/e assistita/e in modo permanente dal Comune e in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal servizio sociale;
  - 2) Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio, come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

#### **Articolo 16. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.**

La riduzione della tassa è unica anche nel caso in cui si verificano contemporaneamente più ipotesi tra quelle indicate ai punti sopra citati. In caso di contestuale spettanza, a favore dello stesso soggetto tassabile, di più agevolazioni previste dalla legge e dal presente libro, non è ammesso il cumulo delle stesse e si applica unicamente l'agevolazione che dà diritto alla riduzione più elevata.

### **TITOLO 3 -DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

#### **Articolo 17. Dichiarazione**

1. Il soggetto passivo TARI come individuato dalla normativa vigente, ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.

2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

##### Utenze domestiche

- a. Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;

- b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'ART. 4 - del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

#### Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c. Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'ART.4 - del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC o, infine, tramite lo sportello online (una volta attivato). La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.

4. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti,. Le informazioni di cui al periodo

precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al portale della trasparenza presente sul sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.

5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla dichiarazione/richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).

6. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa.

7. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, da atto di compravendita ecc.).

8. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

9. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

10. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

11. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 8 e 9, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 5.

12. In deroga a quanto disposto dal comma 9, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

### **Articolo 18. Modalità di versamento e sollecito di pagamento**

1. Il Comune o il concessionario provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nelle deliberazioni di ARERA. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.

2. Le somme dovute sono rimosse di norma in due rate con cadenza semestrale nell'anno di riferimento; il contribuente ha la facoltà di versare la TARI in un'unica soluzione avente scadenza coincidente con quella prevista per la prima rata. Su richiesta dell'ufficio competente, con atto dell'organo comunale competente, tali scadenze possono essere modificate nel numero, nella data e nell'ammontare. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.

3. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

5. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede all'invio di un sollecito bonario contenente le somme da versare in un'unica soluzione entro il termine indicato, con posta ordinaria o tramite posta elettronica certificata. In caso di mancato versamento del sollecito bonario, successivamente, si procederà alla notifica di un unico atto di sollecito/ accertamento con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale delle entrate tributarie.

6. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016, n. 215. In particolare, il versamento può essere effettuato:

- mediante modello di pagamento unificato (F24) di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Si specifica che il Comune adotta la suddetta modalità di versamento (Modello F24) quale modalità gratuita, come prevista dalla normativa vigente.

### **Articolo 19. Rateizzazione degli avvisi bonari**

1. La rateizzazione degli avvisi bonari viene concessa in caso di temporanea difficoltà economica, su richiesta del contribuente, entro la scadenza del termine di pagamento.
2. Di norma possono essere concesse un numero massimo di tre rate e comunque l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad euro 50,00;
3. La scadenza delle rate non può superare la scadenza della prima rata dell'avviso bonario TARI dell'anno successivo.
4. In caso di mancato pagamento nel corso del periodo delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;
5. Nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.

### **Articolo 20. Rimborsi e compensazione**

1. Per quanto concerne i rimborsi e le compensazioni si rimanda al regolamento delle Entrate generali del Comune di Montecreto, artt. 17, 18, 19 e 20.

### **Articolo 21. Reclami e richieste scritte di informazioni e rettifiche degli importi addebitati**

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 17, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario di cui all'art. 18.
2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
  - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
  - b) i dati identificativi del contribuente:
    - il nome, il cognome e il codice fiscale;
    - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
    - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;

- il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
- il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.

4. Con riferimento alle richieste di informazioni o di rettifica cui al comma 1, il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
- b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
- c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

5. Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

6. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile<sup>1</sup>. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).

7. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Comune provvede a comunicare l'avvenuto rimborso tramite le modalità stabilite dalla Legge vigente.

## **TITOLO 5 – Disposizioni finali e transitorie**

## **Articolo 22. Entrata in vigore e Disposizioni transitorie**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023
2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani.

## **ALLEGATO A**

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

### **Comuni fino a 5.000 abitanti**

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club .

**Letto, approvato e sottoscritto:**

**IL PRESIDENTE  
F.to BONUCCHI LEANDRO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. ELENA BALESTRIERI**

## **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi:  
Addì, 15/04/2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. ELENA BALESTRIERI**

**Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.**

### **ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il . . .

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. ELENA BALESTRIERI**